5/12/2019 II Sole 24 Ore

## **GLI EFFETTI**

## Il peso della mancata vigilanza: mix di sanzioni per i committenti

Errori e versamenti non effettuati ricadranno sull'azienda capofila

## Valerio Vallefuoco

Altre sanzioni in arrivo. La nuova procedura dell'articolo 4, oltre adiversi adempimenti (si vedano anche gli altri pezzi in pagina), introduce una sorta di sanzione per omessa o carente vigilanza.

Il decreto dice, infatti, che «in caso di inottemperanza agli obblighi
previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di
una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta
determinazione delle ritenute e di
corretta esecuzione delle stesse,
nonché di tempestivo versamento,
senza possibilità di compensazione». Anche il committente è, quindi,
divenuto soggetto sanzionabile al
pari del soggetto obbligato.

Ouesto regime sanzionatorio amministrativo è previsto dal titolo II del Dlgs 471/1997. L'articolo 13, sui ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'impostarisultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il successivo articolo 14 sulle violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte sancisce poi che chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto. Infine, l'articolo 15 punisce l'incompletezza dei documenti di versamento, prevedendo che nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applichi la sanzione da 100 a 500 euro.

Invece, per l'omessa presentazione del modello contenente i dati relativi alla compensazione, si applicheràlasanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi; nel caso di mancata esecuzione delle deleghe, si applicherà la sanzione di mille euro per ciascuna delega. La nuova misura, insomma, appare assolutamente spropositata e di difficile attuazione. L'azienda committente dovrà, di fatto, non soltanto richiedere la documentazione attestante i pagamenti, ma mese dopo mese dovrà ricontrollare tutti i conteggi effettuati dalle ditte appaltatrici per scongiurare errori che ricadrebbero su di lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA